

LEGISLAZIONE SOCIALE

Legge sulla tisi dei minatori del 1912 vigente nell'Unione Sud Africana.

(*Note preliminari e traduzione del Sig. F. LAINI,
R. Vice Console in Johannesburg.*)

NOTE PRELIMINARI

Non è privo d'interesse far precedere al testo della legge sulla tisi dei minatori del 1912 (*The Miners' Phthisis Act, 1912*) alcuni dati rilevati dalla prima relazione del Comitato (Board) incaricato di amministrare e distribuire i sussidii prelevati dai fondi istituiti in base a tale legge, ossia quello di compensazione od indennità e quello d'assicurazione.

È bene anzitutto definire cosa sia la « *miners' phthisis* ». Riporterò qui la definizione tecnica sulla tisi dei minatori contenuta nel rapporto della Commissione governativa nominata l'anno scorso allo scopo di studiarne le cause e suggerirne i rimedi: « La tisi dei minatori è una malattia cronica dei polmoni caratterizzata da successivi cambiamenti fibroidi nei tessuti dei polmoni e nella pleura accompagnata da processi catarrali cronici nelle cellule d'aria e nei passaggi respiratorii. La malattia è perciò dapprima una fibrosi del polmone e il fattore essenziale che la determina è l'inalazione più o meno continuata per lunghi periodi di pulviscolo di roccia. Tutti i casi autentici di tisi dei minatori sono quindi al loro inizio casi di silicosi; la silicosi è la caratteristica comune a tutti. Nel secondo stadio poi la tubercolosi si sovrappone per lo più a questa condizione, e il carattere della malattia diventa quello di una infezione tubercolotica in un polmone fibroide ».

Questa malattia viene quindi denominata « *silicosis* »: tale termine a rigore non colpisce però che la prima fase della malattia che è quella determinante.

Il Governo dell'Unione ora, e anteriormente quello del Transvaal, avevano nominato Commissioni per studiare le cause ed i

mezzi di prevenzione di detta malattia, ma sino ad oggi i risultati pratici sono stati scarsi.

Il più recente resoconto del « Miners' Phthisis Board », quello cioè sino al 31 gennaio 1913, pubblicato alcuni mesi fa, contiene molti dati importanti relativi alla legge in esame e dati statistici impressionanti: infatti da esso si rileva che sino alla predetta data vennero presentate al Board 2413 domande per compenso, delle quali 18 da minatori residenti oltremare, 124 da parenti di minatori defunti, e 1014 inoltrate da minatori ai termini dell'abrogata legge del 1911 (The Miners' Phthisis Allowance Act).

Delle suddette 2413 domande per compenso pervenute al Comitato fino al 31 gennaio 1913, a 1628 venne dato corso assegnando ai minatori o parenti di essi una somma variante da lire sterline 8 mensili ad un totale complessivo di lire sterline 96, pagate una volta tanto. Vennero rimpatriati a spese del Comitato 289 minatori e 274 parenti di minatori defunti.

Da uno specchietto allegato a quel resoconto si rilevano i seguenti dati impressionanti circa questa terribile malattia che tante vittime ha mietuto anche tra i nostri connazionali. Detto specchietto contempla 200 casi tipici di minatori colpiti dalla tisi delle miniere previamente esaminati dai medici incaricati dal Comitato ed ai quali venne concesso un compenso in base alla legge.

Ecco la statistica:

Classificazione degli anni di servizio nei lavori del sottosuolo	Media del servizio effettivamente fatto nel sottosuolo	Media della età dei minatori per ogni singola categoria	Durata normale della vita di essi quale poteva essere secondo la tabella del Dr. Carlisle	Durata media della vita del minatore pronosticata e risultante dai certificati dei Medici del Board
da			ancora	ancora
8 anni in su	anni 8 mesi 6	42 8/12	26 anni di vita	anni 1 mesi 6
7 a 8	„ 7 „ 2	35 6/12	31 „	„ 2 „ 2
6 a 7	„ 6 „ 2	38 9/12	28 „	„ 2 „ 8
5 a 6	„ 5 „ 3	36 —	30 „	„ 3 „ —
4 a 5	„ 4 „ —	40 9/12	27 „	„ 3 „ 4
2 a 4	„ 3 „ —	34 —	31 „	„ 3 „ 6

Si desume quindi da quanto precede che un minatore nel suo quarantaduesimo anno di età che ha lavorato 9 anni e mezzo nel sottosuolo delle miniere del Rand e che potrebbe vivere ancora (secondo le tavole del Carlisle) altri 26 anni, avrà, secondo le previsioni dei medici del Comitato, un anno e mezzo di vita appena. Un minatore d'anni 35 che ha lavorato 7 anni e 2 mesi nel sottosuolo delle miniere d'oro locali e che potrebbe vivere altri 31 anni, non avrà che 2 anni e 2 mesi di vita; ed ancora: un minatore di anni 38 che ha lavorato, per 6 anni e 2 mesi nel sottosuolo sarà inesorabilmente condannato a morire fra 2 anni e mesi 8.

La spaventosa diminuzione della durata della vita del minatore è la caratteristica più impressionante del resoconto del Comitato; la su citata statistica ampiamente dimostra questa desolante constatazione. Purtroppo furono rari i casi nei quali i medici della Commissione governativa incaricati di visitare i minatori che lavoravano od avevano lavorato nelle miniere d'oro, si sono sbagliati nel pronosticare l'ulteriore durata della vita di essi.

Da un altro specchietto della relazione del Comitato si rileva ancora che su 39 casi di minatori morti in conseguenza della tisi, per i quali i medici avevano pronosticato che avrebbero potuto campare ancora altri sette anni e 3 mesi, essi invece morirono tutti dopo un anno ed alcuni mesi.

La relazione infine conclude facendo constatare che si hanno fondate ragioni di credere che molti minatori siano morti senza che il Comitato ne abbia avuto notizia e che perciò è impossibile fare un computo esatto del numero dei defunti e di quelli colpiti dalla tisi tuttora in vita.

Nella tornata della Camera dei Deputati dell'Unione del 14 marzo 1913 alcuni deputati presentarono varie mozioni tendenti a modificare la presente legge, la quale presenta alcune lacune. Fra le varianti che essi intendevano introdurre era quella di accordare in linea generale ai minatori affetti da tisi un compenso una volta tanto anzichè somme mensili di 8 sterline, come fa attualmente il Comitato non essendo il sussidio mensile, a giudizio dei proponenti, sufficiente a sopperire ai bisogni della vita di un minatore ammalato ed inabile ad un lavoro proficuo.

Il Ministro delle Miniere promise di prendere in considera-

zione le varie aggiunte e modificazioni proposte in quella seduta, ma nulla ancora si è potuto fare inquantochè pochi giorni dopo fu chiusa la sessione del Parlamento.

Si crede che alla prossima apertura delle Camere verranno nuovamente presentate proposte tendenti a modificare il « Miners' Phthisis Act » del 1912, specialmente per ciò che concerne quei minatori che hanno ottenuto compensi in virtù della leggina antecedente « The Miners' Phthisis Allowance Act » (ora abrogata) e che non risiedono attualmente nei territorii dell'Unione. Infine si crede che verranno apportate alla legge attuale aggiunte e variazioni atte a provvedere anche ai casi di minatori affetti dalla tisi delle miniere che risiedono all'estero e che non essendo stati visitati prima di lasciare il Sud Africa dai medici del Comitato, chiedono di essere ammessi a godere dei beneficii della presente legge; di questi casi se ne annoverano parecchi anche tra i nostri connazionali.

Alcuni deputati hanno pure fatto presente che la somma di sterline 96 che il Comitato dà in contanti una volta tanto ai minatori colpiti da tisi nella prima fase non è sufficiente per indurli a lasciare il lavoro delle miniere, onde essi preferiscono morire lavorando nel sottosuolo delle miniere al perire di fame all'aria aperta.

In conclusione questa nuova legge da poco entrata in vigore andrà probabilmente soggetta alla prossima apertura della sessione legislativa del Parlamento dell'Unione alle modificazioni ed aggiunte che si sono rese necessarie per le ragioni suesposte.

Legge N. 19 del 1912 relativa alla Tisi dei Minatori, entrata in vigore il 1° Agosto 1912, per indennizzare coloro che hanno contratto la tisi dei minatori e per altri scopi relativi a dette malattie.

Sia decretato da Sua Maestà, dal Senato e dall'Assemblea dell'Unione Sud-Africana quanto segue:

Art. 1.

Interpretazione dei termini.

Nella presente legge, a meno che non sia in contraddizione col contesto:

a) per « Dipendenti » s'intendono quelle persone che fanno parte della famiglia del minatore (specificate nell'allegato I della presente legge) e che dipendevano in tutto o in parte dal minatore per il loro mantenimento al momento della di lui morte;

b) per « padrone o principale » s'intende qualsiasi persona proprietaria od affittuaria diretta di una delle miniere incluse attualmente nello elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* ai termini dell'art. 2 della presente legge, o chi sia il legale rappresentante del proprietario o affittuario; nel caso che la miniera sia di proprietà di una Compagnia, incorporata o registrata, il termine « principale o padrone » comprenderà ogni direttore, segretario o rappresentante di detta Compagnia nei territori dell'Unione; e, nel caso di una miniera appartenente ad un gruppo di persone non incorporate, tutte queste persone saranno considerate come « principali o padroni » agli effetti della presente legge;

c) per « medico » s'intende ogni persona legalmente riconosciuta come tale in base a qualsiasi legge in vigore in qualsiasi parte dell'Unione che regoli la registrazione dei medici;

d) per « minatore » s'intende ogni persona di discendenza europea la quale, prima o dopo l'entrata in vigore della presente legge, disimpegni o abbia disimpegnato come sua abituale occupazione un qualsiasi lavoro nel sottosuolo in una delle miniere attualmente incluse nell'Elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in conformità dell'articolo 2 di questa legge, sia essa persona assunta in servizio in forza di un contratto espresso o implicito, verbale o scritto, sia che essa venga retribuita a giornata o a cottimo; tale definizione non comprende però il direttore o capo di una miniera;

e) per « tisi dei minatori » s'intende la silicosi dei polmoni;

f) per « Ministro » s'intende il Ministro delle Miniere o qualunque altro Ministro cui il Governatore Generale deleghi eventualmente l'esecuzione della presente legge;

g) per « operaio indigeno » s'intende la persona cui viene applicato questo termine nella legge del 1911 sulla mano d'opera indigena;

h) per « Comitato » (Board) s'intende il Comitato sulle tisi dei minatori costituito in forza della presente legge;

i) per « direttore » s'intende la persona cui viene applicato questo termine nella legge del 1911 sul lavoro indigeno;

l) per « fondi » s'intendono i fondi del « Miners Phthisis Compensation Fund » ossia fondo di indennità e del « Miners' Phthisis Insurance Fund » o fondo d'assicurazione, costituiti in base alla presente legge.

Art. 2.

Pubblicazione dell'elenco delle miniere.

Il Ministro all'andata in vigore della presente legge farà redigere un elenco delle miniere dell'Unione nelle quali il polviscolo minerale generato dalle operazioni minerarie è, secondo la sua opinione, di tale natura da cagionare la tisi dei minatori, ed egli potrà di tempo in tempo aggiungere all'elenco altre miniere o eliminarne alcune.

L'elenco in parola e le relative aggiunte o eliminazioni verranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione.

Art. 3.

Costituzione del Comitato denominato « Miners' Phthisis Board ».

1. Verrà costituito un Comitato denominato « The Miners' Phthisis Board », i cui membri verranno nominati dal Ministro, e sarà composto di un presidente e tre consiglieri i quali resteranno in carica per la durata di anni tre e saranno rieleggibili. Uno dei tre consiglieri verrà nominato dal Ministro per rappresentare gli attuali proprietari delle miniere compresi nell'elenco di cui all'art. 2 della legge, e uno per rappresentare i minatori impiegati in dette miniere.

2. Il Ministro potrà nominare supplenti per sostituire qualsiasi persona nominata durante la assenza o incapacità della medesima, e potrà inoltre rimuovere qualsiasi membro del Comitato suddetto, purchè ne dimostri adeguati motivi, e provvedere alla sostituzione di qualsiasi membro del Comitato che per qualunque motivo venisse a mancare. Il sostituto potrà quindi rappresentare, a seconda del caso, i proprietari delle miniere o i minatori. Se si rendesse vacante la carica del presidente quel membro del Comi-

tato che non rappresenta i proprietari delle miniere nè i minatori assumerà le funzioni di presidente fintantochè non venga nominato dal Ministro un nuovo presidente, e disimpegnerà tutte le funzioni conferite al presidente del Comitato in base alla presente legge.

3. Ogni riunione del Comitato verrà indetta dal segretario per ordine del presidente; la presenza del presidente e di un membro basterà per costituire il numero legale per ogni funzione del Comitato stesso.

4. Ogni pratica sottoposta al Comitato, verrà decisa a maggioranza di voti dei membri presenti alla seduta e nel caso di parità di voti, il presidente avrà diritto al voto finale in aggiunta al suo voto deliberativo.

5. Il Ministro nominerà un segretario pel Comitato e quanti altri impiegati necessari per l'amministrazione dei fondi.

6. Ogni membro del Comitato che non sia funzionario pubblico riceverà quella remunerazione che il Ministro fisserà di volta in volta.

7. Tutti gli onorari o altre remunerazioni pagati ai membri del Comitato, al suo segretario ed agli altri impiegati, come pure le spese di amministrazione e di perizie, e tutte le somme pagate dal Comitato ai medici, ai sensi dell'art. 28 della presente legge, verranno prelevate dal fondo denominato « The Consolidated Revenue Fund ».

Art. 4.

Costituzione del fondo di indennità per la tisi dei minatori.

Un fondo, che verrà denominato fondo d'indennità (Miners' Phthisis Compensation Fund) verrà, in conformità alle disposizioni della presente legge, stanziato per il pagamento di indennità agli aventi diritto i quali a tal fine presentino domanda entro il termine di due anni dalla data dell'andata in vigore della legge, o alle quali vennero già elargiti sussidi in virtù della legge N. 34 del 1911.

Detto fondo sarà affidato al Comitato predetto e amministrato da esso, e consisterà:

- a) dei contributi fatti ai termini dell'art. 5 della presente legge;
- b) degli interessi dei capitali investiti del fondo;
- c) dei contributi di cui all'art. 7;
- d) delle somme che all'andata in vigore della presente legge erano all'attivo del Comitato costituito colla legge N. 34 del 1911.

Art. 5.

Norme per la riscossione delle somme da destinarsi al fondo di indennità.

1. A datare dall'andata in vigore della presente legge ed in base alle domande di indennità presentate entro il termine di due anni immediatamente successivi all'andata in vigore di essa, verranno rimosse ogni trimestre dal Comitato — in conformità al paragrafo 2 di questo articolo — quelle somme che, in base a rapporto redatto da un perito attuario nominato ai sensi dell'articolo 13 della presente legge, si riterranno necessarie per pagare le indennità secondo le disposizioni della legge stessa entro quel periodo trimestrale. L'ammontare da riscuotersi da ogni singolo principale verrà calcolato in ragione del numero medio dei minatori impiegati mensilmente da lui durante i tre anni anteriori al succitato periodo di tre mesi, o quella parte di detto periodo di tre anni durante la quale la miniera era in esercizio.

2. Durante il periodo di 12 mesi dall'andata in vigore della presente legge o a datare dallo anniversario della sua andata in vigore, l'ammontare così riscosso da ogni principale, nel caso di una miniera in esercizio, non potrà, fintantochè la somma di centomila sterline, di cui all'art. 7, non sia esaurita, superare il totale della media degli utili trimestrali di esso principale percepiti durante il precedente anno finanziario; detti utili verranno determinati dalla legge sulle tasse delle miniere del 1910 (Mining Taxation Act 1910). Il Comitato dovrà, prima di determinare l'ammontare dovuto da ciascun principale, ai sensi del presente articolo, accertarsi dell'entità degli utili dal Commissario per le imposte interne (Commissioner of Inland Revenue) il quale, indi-

pendentemente da quanto è prescritto dall'art. 15 della presente legge, dovrà fornire, se gliene sarà fatta richiesta dal Comitato, un resoconto di tali utili.

3. L'ingegnere governativo minerario dovrà, entro un mese dall'inizio di ogni periodo trimestrale, presentare al Comitato un rapporto indicante il numero medio dei minatori impiegati di cui al paragrafo 1° di questo articolo.

Art. 6.

Poteri edl Comitato relativi ai pagamenti.

1. In luogo dei contributi da pagarsi dai principali, in base all'art. 5, il Comitato potrà, a sua discrezione, accettare da detto principale quella somma una volta tanto che verrà determinata da un attuario nominato dal Ministro, e detta somma potrà essere pagata a pieno saldo di ogni futura contribuzione al fondo, che detto principale sarebbe stato tenuto a pagare ai termini del succitato articolo 5.

2. Il Comitato potrà richiedere a qualunque principale quelle garanzie che riterrà necessarie per tutti i futuri versamenti ai termini dell'art. 5, oppure, in mancanza di tali garanzie, potrà chiedere sia versata una somma una volta tanto in luogo dei contributi trimestrali. L'entità di detta somma verrà fissata dall'attuario cui si accenna al N. 1 di questo articolo.

Art. 7.

Contributo del Governo al fondo di indennità.

In forza dell'articolo 53 della legge transvaaliana N. 35 del 1908, per cui è tassativamente prescritto che le somme dovute al Tesoro in seguito a contratti di affitto o di altra natura che cedono i diritti minerarii del sottosuolo, in località le quali fino dall'andata in vigore della succitata legge erano soggette alle prescrizioni contenute nell'art. 118 della legge N. 15 del 1898, erano versate in uno speciale conto corrente e tenute in deposito in attesa di speciali decisioni in merito emanate dal Parlamento, durante l'anno finanziario che termina al 31 marzo 1913. Questo prelevamento sarà considerato come una riduzione degli utili de-

rivanti dalla cessione dei diritti minerarii del sottosuolo contemplati nella succitata legge del 1908. Nel caso però che il Parlamento avesse a stanziare una parte dei suddetti utili a favore di una qualsiasi persona, detta somma non dovrà dedursi da tale stanziamento.

2. Sarà tenuta una speciale contabilità per la predetta somma di centomila sterline, ed il Comitato di volta in volta preleverà dal suddetto ammontare quanto sarà necessario per coprire la differenza fra l'ammontare del contributo che dovrebbe versare ogni singolo proprietario di miniera ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 5 della presente legge e il profitto netto medio trimestrale di cui al paragrafo 2 di detto articolo.

3. Se la suddetta somma di centomila sterline non sarà totalmente assorbita allorquando tutte le domande d'indennità di cui all'art. 4 saranno soddisfatte, il rimanente verrà versato al fondo di assicurazione, di cui è cenno più sotto.

Art. 8.

Istituzione del fondo di assicurazione per i minatori colpiti dalla tisi delle miniere.

Un fondo denominato « Fondo di assicurazione » (The Miners' Phthisis Insurance Fund) verrà, ai sensi della presente legge, istituito allo scopo di far fronte al pagamento di indennità a coloro che vi avranno diritto e che a tal fine avranno presentato regolare domanda in qualsiasi momento posteriore allo spirare di due anni immediatamente successivi all'entrata in vigore della presente legge.

Questo fondo sarà messo a disposizione del Comitato e da esso amministrato e consisterà delle seguenti contribuzioni:

- a) le contribuzioni di cui all'art. 9 e 14 di questa legge;
- b) gli interessi degli investimenti del fondo stesso;
- c) le multe riscosse per le infrazioni alla presente legge o di qualunque legge o regolamento per eliminare il polviscolo, migliorare la ventilazione o in generale prevenire la tisi nelle miniere;
- d) le eventuali donazioni o legati a favore di detto fondo.

Art. 9.

*Norme per la riscossione delle contribuzioni
destinate al fondo d'assicurazione.*

1. In conformità a quanto è disposto dalla presente legge ed a datare dall'entrata in vigore di essa, verrà versato, non più tardi del 10 di ogni mese, al Fondo di assicurazione per i minatori affetti da tisi da ogni padrone o principale una data contribuzione per ogni persona da esso impiegata nei lavori del sottosuolo in qualità di minatore. Detta somma sarà:

a) durante il periodo di due anni immediatamente successivi all'andata in vigore della presente legge uguale al 5 % del guadagno totale del minatore durante il mese precedente;

b) allo spirare del suddetto termine di due anni eguale al 7½ % del guadagno.

2. Il principale sarà autorizzato a dedurre dal salario mensile del minatore:

a) durante il periodo di due anni immediatamente consecutivi all'entrata in vigore della presente legge la metà dell'ammontare che egli deve per essa contribuire al fondo di assicurazione;

c) allo spirare del suddetto periodo di due anni, un terzo dell'ammontare che ai sensi di questo articolo o dell'art. 14 egli deve contribuire al fondo per tale persona.

3. Il principale inviando la contribuzione mensile, di cui è parola in questo articolo, dovrà trasmettere al Comitato una esatta dichiarazione che indichi il numero delle persone da lui impiegate nei lavori del sottosuolo nel mese precedente e il modo come egli ha calcolato la sua contribuzione mensile. Il Comitato potrà chiedere che la esattezza di detta dichiarazione sia certificata in forma di giuramento e potrà far esaminare i libri della Compagnia da una persona da esso autorizzata per controllarne l'esattezza.

4. Il principale dovrà, agli effetti di questo articolo, conservare e tenere in regola tutti i libri di paga mensili e delle giornate di lavoro che fossero necessari al Consiglio allo scopo di con-

trollare o verificare le dichiarazioni fatte in base al paragrafo 3 di questo articolo.

Art. 10.

Controllo ed impiego dei fondi.

1. Tutte le somme dovute ai fondi dovranno essere versate, in speciali e separati conti correnti, in una o più Banche approvate dal Ministro, e tenute sotto il nome del Comitato. Nessuna somma potrà essere ritirata dal Fondo se non a mezzo di *chèque* rilasciato per autorizzazione del Comitato e firmato dal presidente e dal segretario di esso.

2. Il Comitato potrà di quando in quando, previa però l'autorizzazione del Ministro, investire una parte del denaro dei fondi in titoli del Governo dell'Unione, in altri titoli garantiti dal Governo dell'Unione, in buoni del Tesoro o collocarli a deposito fisso in una Banca approvata dal Ministro.

Art. 11.

Ricupero di contribuzioni in caso di mancato pagamento.

Nel caso che un principale non paghi la sua contribuzione ai termini della presente legge, egli potrà essere costretto a pagarla assieme alle spese e agli interessi, in seguito ad azione giudiziaria avanti al Tribunale competente, ad istanza del presidente del Comitato.

Art. 12.

Contabilità che devono essere tenute dal Comitato.

1. Il Comitato provvederà perchè vengano tenute contabilità separate, esatte e complete indicanti separatamente e in relazione a ciascuno dei fondi:

- a) le somme investite;
- b) tutte le somme ricevute o dovute al fondo da qualsiasi provenienza;
- c) tutte le somme pagate dal Comitato;
- d) tutte le passività note del fondo;

e) tutti i particolari necessari per poter fare una stima attuaria del fondo in conformità ai disposti della presente legge.

2. Il Comitato dovrà provvedere perchè i libri e le contabilità di ognuno dei fondi siano regolarmente riveduti e controllati ogni anno fino all'anniversario dell'andata in vigore della presente legge e venga compilato un esatto bilancio da cui risulti quali siano, alla predetta data, le attività e le passività del fondo.

3. Il bilancio annuale dovrà essere firmato dal presidente del Comitato, e verrà trasmesso al Ministro unitamente al rapporto annuale di esso presidente circa la situazione finanziaria del fondo, le spese sostenute per l'amministrazione di questa legge e tutte quelle altre informazioni che il Comitato crederà opportune.

4. Il bilancio annuale unitamente ai varii conti del Comitato verranno quindi controllati dal controllore e ragioniere generale dell'Unione, come si usa per l'amministrazione del pubblico denaro.

Le relazioni del controllore e del ragioniere generale su questa contabilità, unitamente al rapporto annuale predetto, verranno dal Ministro presentate alle due Camere del Parlamento entro sette giorni dalla data in cui li ha ricevuti, se il Parlamento è in sessione, e in caso contrario il Ministro li presenterà entro sette giorni dalla data della prossima apertura delle Camere.

Art. 13.

Stima annuale dei fondi.

I fondi saranno, ad ogni anniversario dell'andata in vigore della presente legge, stimati e sull'ammontare di essi verrà fatta al Ministro una relazione dall'attuario da lui delegato. Detto attuario riferirà sul risultato delle sue stime al Ministro, e nella sua relazione indicherà, se del caso, i mutamenti necessari per mantenere il fondo in una solida posizione finanziaria.

Art. 14.

Assestamento del fondo di assicurazione.

1. Se dalla stima del fondo d'assicurazione fatta dall'attuario risultasse una considerevole eccedenza oltre alle passività

previste, esistenti e future del fondo, la contribuzione che ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 9 deve essere versata da ogni principale verrà ridotta di tanto quanto il Ministro determinerà.

2. Se dalla stima fatta dall'attuario risultasse invece un *deficit* attuale o presunto, la contribuzione di cui all'art. 9, paragrafo 1, verrà aumentata di quel tanto che il Ministro determinerà.

Art. 15.

Domanda perchè una miniera sia iscritta o cancellata dall'elenco.

1. Ogni proprietario o affittuario di una miniera non ancora compresa nell'elenco pubblicato in conformità all'art. 2 o qualsiasi numero di persone, esclusi gli operai indigeni impiegati in tale miniera, purchè rappresentino almeno un terzo del numero delle persone ivi impiegate, potranno fare domanda in iscritto al Ministro chiedendo che detta miniera sia compresa nell'elenco pubblicato conformemente all'art. 2. Il Ministro farà quindi le indagini che riterrà opportune, e in base al risultato di tale inchiesta deciderà circa l'opportunità o meno di inscrivere detta miniera nell'elenco.

2. Qualunque principale o gruppo di minatori (che non siano però meno di un terzo del numero totale dei minatori impiegati in una data miniera) potranno pure indirizzare al Ministro una domanda chiedendo la esclusione di detta miniera dall'elenco, a causa delle migliorate condizioni igieniche di questa, e il Ministro assumerà le informazioni del caso e potrà, se lo crede opportuno, in base al risultato di tale inchiesta, ordinarne la cancellazione dall'elenco o ridurre la contribuzione pagabile in ragione della medesima.

3. I risultati delle indagini fatte agli effetti dei succitati paragrafi 1 e 2 del presente articolo verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 16.

Indennizzi decretati dal Comitato.

Il Comitato aggiudicherà, in conformità dell'art. 21 di questa legge, un indennizzo ad ogni minatore il quale:

a) presenti una domanda nelle forme stabilite dalla legge;
 b) dimostri al Comitato nelle forme qui sotto specificate che egli ha contratto la tisi dei minatori; e:

c) dimostri al Comitato che egli ha lavorato nel sottosuolo d'una delle miniere in qualsiasi modo compresa nell'elenco pubblicato, in conformità all'art. 2, per uno o più periodi di tempo non inferiori ai due anni, entro i quattro anni immediatamente precedenti la data della sua domanda.

Sarà in facoltà del Comitato d'assegnare un indennizzo anche nel caso di un minatore che dimostrerà di aver contratto la tisi dei minatori lavorando in una delle miniere comprese in qualsiasi elenco pubblicato in base all'art. 2, quand'anche egli abbia lavorato per un periodo di tempo inferiore a quello indicato al precedente paragrafo c).

Art. 17.

Poteri attribuiti al Comitato e sue decisioni in merito agli indennizzi.

1. Allo scopo di poter decidere ogni questione relativa alle sue attribuzioni, il Comitato potrà citare testimoni a dare schiarimenti o ad esibire documenti o qualsiasi oggetto che riterrà necessario per compiere le necessarie indagini.

2. Qualsiasi persona così citata la quale, senza addurre plausibili motivi, non ottemperi ai termini della citazione, sarà ritenuta colpevole di contravvenzione e passibile, in seguito a condanna in un Tribunale di magistrati, di una ammenda non superiore a 10 sterline, e, in mancanza del pagamento della multa suddetta, di detenzione con o senza lavori forzati per un periodo di tempo non eccedente un mese.

3. Qualsiasi persona, sia essa stata citata o no, la quale, mentre subisce l'interrogatorio si rifiuterà di rispondere, secondo sua conoscenza, alle domande legalmente a lui rivolte o dal Comitato o col concorso di esso, o che di proposito insulterà il Comitato o interromperà l'udienza, si renderà colpevole di contravvenzione e sarà soggetta, in seguito a condanna, come al paragrafo 2, alla penalità ivi indicata.

4. Il Comitato può obbligare qualsiasi testimone a fare la

sua deposizione sotto vincolo di giuramento, e quel teste il quale scientemente deporrà sotto giuramento il falso, quando la sua deposizione concerna effettivamente la questione, sarà soggetto, dietro condanna, alla penalità prescritta per lo spergiuro.

5. Ogni persona citata nel modo indicato godrà degli stessi privilegi e prerogative circa le risposte che dovrà rendere o i documenti che dovrà esibire, ai quali avrebbe diritto se fosse stata citata come teste innanzi ad una Corte superiore.

Art. 18.

Poteri attribuiti al Comitato

per variare l'ammontare degli indennizzi in caso di morte.

1. Quando il Comitato sarà convinto che:

a) un indennizzo assegnato in conformità alla presente legge è stato ottenuto con frode o in altro modo illegale; e che:

b) una persona venne erroneamente inclusa od esclusa dal partecipare a qualsiasi indennizzo di cui al paragrafo 1, lettera c) dell'art. 21, potrà sospendere o ridurre l'ammontare dell'indennizzo (tenuto calcolo delle somme già pagate a titolo d'indennizzo) a seconda delle circostanze debitamente vagliate dal Comitato in ogni singolo caso.

2. Le domande avanzate in conformità al succitato paragrafo di questo articolo e cioè per sospendere o variare l'ammontare delle somme concesse quale indennizzo non potranno essere presentate se non dopo lo spirare di sei mesi dalla data dell'avvenuta concessione per parte del Comitato, od in seguito ad espressa autorizzazione del Comitato stesso.

Art. 19.

Il Comitato può riprendere in esame le decisioni circa gli indennizzi.

Qualunque decisione del Comitato che assegna un sussidio mensile potrà di volta in volta, in base a presentazione di relativa domanda, essere ripresa in esame dal Comitato stesso, e in seguito a tale esame i pagamenti possono essere soppressi, so-

spesi, ridotti od aumentati, non però oltre il massimo fissato dalla presente legge; essi possono anche essere riassegnati dopo un periodo di sospensione, o altrimenti variati, sempre però in conformità alle disposizioni della presente legge. Le domande per tali scopi dovranno essere presentate entro sei mesi dalla data del primo aggiudicamento fatto dal Comitato.

Art. 20.

Le decisioni del Comitato sono inappellabili.

In conformità alle disposizioni della presente legge le decisioni del Comitato, su qualsiasi questione concernente le indennità o qualsiasi altra sua funzione, saranno inappellabili e non soggette a revisione od appello da parte di qualsiasi Tribunale.

Art. 21.

Indennizzi da accordarsi.

1. In conformità ai disposti di questo articolo può essere ammesso a godere dei benefici della presente legge:

a) il minatore sul quale si riscontrino non dubbi sintomi fisici della tisi dei minatori e la cui capacità per i lavori nel sottosuolo non ne sia seriamente o permanentemente diminuita; a questi verrà assegnata una somma mensile di otto sterline per un periodo di tempo non eccedente un anno;

b) il minatore che abbia contratto la tisi dei minatori in grado marcato e la cui capacità di lavoro nel sottosuolo ne sia seriamente o permanentemente diminuita; a questi verrà assegnata la somma di lire sterline otto al mese, ma non superiore al totale di lire sterline 400. Quando però un assegno mensile sia stato fatto a un minatore conformemente a questo paragrafo, il Comitato potrà, se è convinto che le speciali circostanze del caso lo giustifichino, prolungare il periodo di detto pagamento in modo che la somma assegnata al minatore stesso ecceda le 400 lire sterline. Su tutti questi casi però il Comitato dovrà riferire in special modo conformemente all'art. 12 della presente legge;

c) i dipendenti (secondo l'ordine di precedenza stabilito nell'allegato 1 di questa legge) di un minatore che risulti al Co-

mitato essere morto mentre godeva dei benefici di cui tratta la presente legge, o mentre la sua domanda era in corso; ad essi verranno corrisposti gli indennizzi mensili che il Comitato deciderà, ma non eccedenti la differenza fra la somma di lire 400 e quanto sia già stato pagato al minatore in conformità alla presente ed alla legge N. 34 del 1911;

d) i dipendenti di un minatore il quale, non avendo presentato la sua domanda d'indennizzo, risulti al Comitato essere morto di tisi dei minatori e che perciò aveva diritto a compenso in base alla presente legge o a quella del 1911 N. 34; ad essi verranno assegnate quelle quote mensili che il Comitato crederà adeguate; non inferiori però a lire 8 al mese e non superiori in totale a 400 lire sterline.

2. Il Comitato potrà in qualsiasi momento, a sua discrezione, ed in seguito a regolare domanda pervenutagli, assegnare ad un beneficiario ai sensi della presente legge, in luogo dei pagamenti mensili indicati nel paragrafo 1 di questo articolo, una somma una volta tanto non eccedente la differenza fra 96 o 400 sterline (a seconda dei casi) e le somme già pagate o dovute a detto beneficiario.

3. Qualunque beneficiario, ai termini della presente legge, potrà, a discrezione del Comitato, ottenere un biglietto di viaggio per una località fuori dell'Unione per sè stesso e per ogni persona che dipenda da lui pel suo mantenimento; al suo arrivo a destinazione gli verrà versata la differenza tra la somma totale a lui assegnata dal Comitato, calcolata in base al paragrafo 2 di questo articolo, e le spese di viaggio.

4. Il Comitato può, a sua discrezione, pagare le spese ragionevoli di assistenza medica e quelle funerarie (non eccedenti in tutto 20 sterline) per un minatore che risulti morto di tisi dei minatori mentre godeva dei benefici della presente legge, contratta mentre la sua domanda per indennizzo era già in corso.

5. Sarà escluso dai benefici di ambedue i fondi il minatore morto o incapacitato al lavoro il quale al momento di assumere l'impiego dopo l'entrata in vigore della legge, avrà volontariamente e falsamente dichiarato a tergo del suo certificato ch'egli è immune dalla tisi dei minatori.

Art. 22.

Persone le quali, pur non essendo minatori o lavoranti indigeni, possono essere ammesse a fruire dei benefici della presente legge.

1. È in facoltà di qualsiasi persona adibita ai lavori del sottosuolo in una delle miniere incluse nell'elenco pubblicato ai sensi dell'art. 2, che non sia minatore (secondo la definizione dell'art. 1) od operaio indigeno, di acconsentire anche durante tutto il tempo in cui essa sia così occupata, vengano dal suo padrone dedotte dal suo salario le quote di cui è menzione all'art. 9.

2. Se la persona la quale, come sopra è detto, avrà acconsentito a tali deduzioni dal suo salario, ne avrà dato comunicazione scritta al Comitato, avrà diritto:

a) se la sua domanda è stata presentata entro il periodo di due anni dall'andata in vigore della presente legge, ad essere ammesso a partecipare ai benefici di essa a discrezione del Comitato, ma per una somma non eccedente la metà di quella che in virtù della presente legge si corrisponde a un minatore; e

b) se la sua domanda è stata presentata dopo lo spirare del succitato periodo, a quel compenso che in virtù della presente legge viene assegnato a un minatore a seconda delle circostanze in ogni singolo caso.

3. Se tale persona non acconsente alle predette deduzioni avrà diritto ai benefici che potranno essere assegnati in base all'art. 30 al lavorante indigeno nelle circostanze descritte in detto articolo, e si applicheranno le prescrizioni di detto articolo.

Art. 23.

Formalità da osservarsi per la presentazione delle domande.

1. Il minatore che desidera godere dei benefici accordati dalla presente legge dovrà trasmettere la sua domanda al Comitato, correndandola di una dichiarazione comprovante che egli ha lavorato nel sottosuolo in una o più miniere comprese nell'elenco pubblicato, in conformità all'art. 2 e dalla quale risulti il periodo o i periodi di tempo durante i quali egli era così occupato.

2. Il Comitato, entro 14 giorni dalla data in cui ha ricevuto la domanda, inviterà il minatore a sottomettersi ad una visita medica che verrà a lui fatta da due medici scelti dal Comitato tra quelli compresi nell'elenco menzionato all'art. 28.

3. I due medici suddetti rilasceranno al Comitato un certificato dichiarante se il minatore sia affetto o meno dalla tisi dei minatori e se la di lui domanda debba essere considerata da parte del Comitato in base ai disposti dei paragrafi *a* o *b*) del capoverso primo dell'art. 21. Se fra i due medici sorgesse divergenza di giudizio, essi dovranno darne avviso al Comitato, il quale sceglierà dal suddetto elenco un terzo consulente medico, e la maggioranza dei medici rilascerà al Comitato un certificato che dichiari l'opinione di detta maggioranza.

4. Il certificato rilasciato in base al paragrafo 3 verrà considerato come prova definitiva agli effetti della presente legge riguardo alle condizioni del minatore, e il Comitato assegnerà i compensi in conformità al medesimo.

5. Il certificato rilasciato ai sensi del paragrafo 3 dovrà dichiarare inoltre se il minatore sia anche affetto da tubercolosi dei polmoni o degli organi respiratori.

Art. 24.

Del modo di computare il periodo di lavoro fatto nel sottosuolo.

Ogni qualvolta che agli effetti della presente legge sarà necessario accertare quanto tempo un minatore sia stato impiegato nei lavori del sottosuolo, il computo della giornata di lavoro comprenderà anche le domeniche e le altre feste riconosciute dalla legge locale.

Art. 25.

Obbligo dei padroni relativi alla visita medica delle persone che cercano occupazione nel sottosuolo.

1. Ogni padrone dovrà esigere che ogni persona che chieda di essere occupata nella sua miniera in qualità di minatore passi anzitutto regolare visita medica per parte di uno dei medici nominati dal Ministro; e non impiegherà nel sottosuolo detta per-

sona se il suindicato medico non rilasci un certificato comprovante che il richiedente è di sana costituzione ed immune dalla tisi delle miniere e dalla tubercolosi polmonare o degli organi respiratori.

Questa disposizione però non è applicabile a qualsiasi persona provvista di certificato di congedo (discharge ticket) rilasciato dal padrone di una miniera inclusa nell'elenco pubblicato ai sensi dell'art. 2 all'andata in vigore della presente legge, o di un « discharge ticket » rilasciato in base al paragrafo 2 di questo articolo.

2. Ogni padrone dovrà, all'atto di congedare un suo dipendente che ha lavorato per lui nel sottosuolo in qualità di minatore, rilasciargli un certificato (discharge ticket), che indichi il tempo in cui esso minatore ha lavorato in detta miniera e la qualità di lavoro al quale era stato adibito. Tale certificato dovrà essere rilasciato sul modulo prescritto in conformità all'allegato 2 della presente legge e non dovrà contenere altre informazioni che quelle in esso richieste.

3. Ogni padrone che non ottemperi a qualsiasi prescrizione di questo articolo si renderà colpevole di contravvenzione e sarà passibile, dietro condanna, di un'ammenda di dieci lire sterline, o, in mancanza del pagamento dell'ammenda, di arresto con o senza lavori forzati per un periodo non eccedente un mese.

Art. 26.

Contravvenzioni e pene.

1. Ogni persona che lavorò nel sottosuolo:

a) in una delle miniere incluse nell'elenco di cui all'articolo 2 di questa legge, la quale gode o ha goduto dei benefici ai sensi del paragrafo 1 a) o 1 b) dell'art. 21 della presente legge, oppure ai sensi della legge N. 34 del 1911, oppure:

b) in una miniera qualsiasi, sapendo di essere affetto da tubercolosi polmonare o degli organi respiratori, sarà ritenuto colpevole di contravvenzione.

2. Qualsiasi persona la quale consapevolmente impiegata nei lavori del sottosuolo:

a) in una miniera inclusa nell'elenco di cui all'art. 2, qualsiasi persona che gode o ha goduto dei benefici di cui alla presente legge o a quella del 1911, n. 34; o

b) in qualunque altra miniera una persona affetta da tubercolosi polmonare o degli organi respiratori, sarà ritenuta colpevole di contravvenzione.

Questo articolo non sarà applicabile nel caso di una persona che esibisca il certificato medico di cui è menzione all'art. 28, dal quale risulti che essa non è più affetta dalla tisi dei minatori; se però tale persona in seguito verrà di nuovo ad aver diritto a godere dei benefici della presente legge le somme già sborsatele in base alla presente legge o a quella del 1911, n. 34, saranno dedotte dagli ulteriori benefici cui potrà aver diritto.

3. Qualunque persona colpevole di contravvenzione a questo articolo sarà passibile in seguito a sentenza di un'ammenda non superiore a cento sterline, ed in mancanza del pagamento dell'ammenda, di detenzione con o senza lavori forzati per un periodo non superiore a sei mesi; se il contravventore è una Compagnia mineraria, qualsiasi consigliere d'amministrazione, segretario, direttore, « Mine Manager » o sorvegliante-capo della miniera che si trovi nel territorio dell'Unione sarà soggetto a processo e punizione per la contravvenzione di cui trattasi. Le multe riscosse in base a questo articolo verranno versate al fondo.

Art. 27.

Annotazioni da farsi a tergo dei certificati in determinate circostanze.

Ogni certificato che venne rilasciato in conformità alla legge sulle miniere sul lavoro del 1911 od a qualunque emendamento o regolamento della medesima, dà diritto al titolare di compiere qualsiasi lavoro nel sottosuolo nelle miniere incluse nell'elenco stabilito dall'art. 2:

a) se tale certificato è in possesso di una persona che gode o ha goduto dei benefici ai sensi del paragrafo 1 a) o 1 b) dell'art. 210 della legge n. 34 del 1911, ovvero:

b) se detto certificato è in possesso di persona affetta da tubercolosi polmonare o degli organi respiratori, vi si dovrà:

1° in seguito a rapporto del Comitato nel caso specificato al paragrafo a), o

2° in seguito a certificato rilasciato da un medico da cui risulti che il titolare del certificato stesso è affetto da una delle malattie descritte al paragrafo b), scrivere a tergo una dichiarazione in tal senso per parte della autorità che lo ha rilasciato.

Art. 28.

Elenco dei consulenti medici.

1. Il Ministro dovrà di volta in volta pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione* un elenco dei medici legalmente riconosciuti come aventi le qualità necessarie per poter disimpegnare le funzioni di consulenti medici ai sensi della presente legge.

2. In corrispettivo di ogni certificato rilasciato da un consulente medico ai sensi dell'art. 23, sarà pagato dal Comitato un onorario nella misura da stabilirsi mediante apposito regolamento al medico che firma il certificato (purchè non sia funzionario nella pubblica amministrazione); gli saranno pure rimborsate le spese autorizzate dal Comitato da lui sostenute.

Art. 29.

Poteri attribuiti agli esecutori testamentari per proseguire le pratiche dirette ad ottenere una indennità a favore dei dipendenti del defunto.

Se un minatore muore di tisi dei minatori prima di aver presentato la sua domanda d'indennizzo ai termini della presente legge, tale domanda può essere presentata dai suoi esecutori testamentari (se ve ne sono), purchè il Comitato sia convinto che il minatore sia morto di tisi dei minatori e che questi abbia avuto diritto a compenso in conformità della presente legge; se un minatore è morto dopo di aver presentata la sua domanda di indennità in conformità ai disposti della presente legge, detta domanda e le pratiche successive inerenti alla medesima potranno essere

riprese dall'esecutore per conto dei dipendenti del defunto, in caso ve ne siano.

Art. 30.

N.B. Si omette la traduzione di questo articolo perchè concerne esclusivamente la mano d'opera indigena.

Art. 31.

Divieto di rinunzia.

Qualsiasi clausola contenuta in un contratto vigente all'andata in vigore della presente legge colla quale un minatore, lavorante indigeno od altra persona rinunci espressamente ad ogni diritto a beneficio (ai termini della presente legge o altrimenti) per quel che concerne la tisi dei minatori, non dovrà essere interpretato nel senso da escludere (trattandosi di un europeo) lui o il suo esecutore, o (se si tratta di indigeni) il Direttore degli Affari Indigeni, dall'ottenere i benefici che la presente legge accorda; quindi ogni clausola di un contratto fatto dopo l'andata in vigore della legge stessa per cui un individuo rinunzia ai suddetti benefizi, sarà considerata nulla e di nessun valore.

Art. 32.

I contributi ai fondi in virtù della presente legge avranno la precedenza su altri debiti.

Ogni contributo dovuto ai termini della presente legge da un principale:

- a) alla data del sequestro dei suoi beni, o
 - b) alla data dell'inizio della liquidazione, se il principale è una Compagnia che sia per liquidare per altro motivo che quello di ricostruzione o assorbimento;
- avrà la precedenza su tutti gli altri debiti di esso principale, eccettuati quelli dovuti per salari e quegli altri debiti che per legge godono della priorità sui salari.

Art. 33.

Le indennità ricevute in virtù di questa legge non possono essere cedute o sequestrate.

Nessuna somma pagata sotto forma di indennità in conformità della presente legge potrà essere ceduta, trasferita, ipotecata o pignorata, nè andar soggetta a sequestro in seguito a giudizio od ordine di qualsiasi Tribunale.

Art. 34.

Visita medica generale decretata dal Ministro.

1. Al fine di accertare la diffusione della tisi dei minatori in una data miniera, il Ministro potrà autorizzare il medico ispettore delle miniere o un altro sanitario a fare una visita medica di tutte le persone adibite ai lavori del sottosuolo in quelle miniere; ogni persona la quale, dietro richiesta, rifiuterà di sottoporsi a tale esame medico, sarà passibile di condanna in seguito a un'ammenda non superiore a 50 sterline, e in mancanza del pagamento di detta ammenda, della detenzione con o senza lavori forzati per un periodo di tempo non eccedente tre mesi.

2. I risultati di dette visite mediche e l'identità di ogni persona visitata non saranno comunicati da alcuna persona nelle cui mani perverranno tali risultati, eccetto che a colui che sta redigendo una relazione a scopi statistici, dietro istruzione del Ministro.

3. Qualsiasi persona che divulgherà i risultati di tale esame in contravvenzione al presente articolo, si renderà colpevole di contravvenzione e sarà passibile in seguito a condanna di un'ammenda non superiore alle 50 sterline, ed in mancanza del pagamento, della detenzione con o senza lavori forzati per un periodo non eccedente i mesi tre.

Art. 35.

Regolamenti per l'applicazione della presente legge.

Il Governatore Generale potrà emanare regolamenti non in contraddizione colla presente legge, relativi ai seguenti argomenti.

- a) l'amministrazione dei fondi;
 - b) la procedura da seguirsi innanzi al Comitato relativamente alle indennità e alle domande ai sensi della presente legge;
 - c) la procedura nelle sedute del Comitato;
 - d) la procedura da seguirsi relativamente alle domande ai termini degli articoli 22 e 30;
 - e) i moduli da usarsi agli effetti della presente legge;
 - f) le attribuzioni che i consulenti medici, ai termini di questa legge, dovranno disimpegnare, e gli onorarii ad essi dovuti;
- ed in generale i regolamenti atti a meglio raggiungere gli scopi della presente legge.

Art. 36.

Le persone che hanno ricevuto indennità in base alla legge n. 34 del 1911 hanno diritto a ricevere indennità in virtù della presente legge.

Malgrado qualsiasi disposizione in contrario contenuta nella presente legge, ogni minatore o dipendente di un minatore al quale venne pagata un'indennità in base alla legge del 1911, n. 34, e ai regolamenti fatti in esecuzione alla medesima, avrà diritto, dopo l'andata in vigore della presente legge, a godere dei benefizi stabiliti dall'art. 21 prelevati dal fondo in conformità alle norme stabilite in detto articolo.

Nel computare l'indennità da pagarsi ad ogni persona in conformità al suddetto articolo, si dovranno tenere in considerazione le somme già versate ad essa quale indennità in virtù della legge n. 34 del 1911, e relativi regolamenti.

Art. 37.

Indagini relative alla tisi dei minatori.

1. Il Governatore Generale potrà, colla somma stanziata espressamente dal Parlamento dell'Unione, incorrere nelle spese necessarie per studiare i mezzi per la prevenzione della tisi dei minatori e per meglio eseguire i regolamenti legalmente emanati a tale scopo.

2. Il Ministro potrà poi nominare una commissione al fine d'indagare, riferire e dar consigli circa i mezzi atti ad eliminare il polviscolo, ed in generale tutto ciò che concerne l'igiene nel sottosuolo delle miniere del Witwatersrand.

Detta Commissione avrà il diritto di entrare ed ispezionare qualunque miniera e ogni parte di essa, a qualsiasi ora, di giorno o di notte, ma non in modo di intralciare i lavori della miniera stessa, e di raccogliere campioni d'aria nelle miniere stesse e fare gli esperimenti allo scopo di determinare la quantità di polviscola e le condizioni igieniche.

La Commissione riferirà al riguardo di volta in volta al Ministro.

I membri della Commissione suddetta (eccettuati i funzionari pubblici) riceveranno un compenso per i loro servizi, nella misura determinata dal Ministro.

Art. 38.

Penalità per la non osservanza delle misure preventive contro la tisi dei minatori.

Se un principale non osserverà le disposizioni all'uopo emanate dall'autorità competente per la prevenzione della tisi dei minatori, sarà passibile in seguito a condanna di un'ammenda non superiore alle 500 sterline ed in difetto del pagamento dell'ammenda, della detenzione con o senza lavori forzati per un periodo non eccedente i 12 mesi; se il principale è una Compagnia, ogni persona specificata al paragrafo 3 dell'art. 26 andrà soggetta a processo e punizione per l'infrazione alla presente legge.

Art. 39.

Titolo sommario e data dell'entrata in vigore di questa legge.

La presente legge può essere citata per tutti gli effetti come « The Miners' Phthisis Act 1912 » ed entrerà in vigore il primo giorno del mese di agosto dell'anno 1912.

Allegato I annesso a questa legge.

L'ordine di precedenza in cui i dipendenti avranno il diritto di godere dei benefici ai sensi della presente legge, sarà il seguente:

1° la moglie, qualsiasi figlio o figlia (legittimo od illegittimo), figliastro o figliastro, del defunto minatore; in mancanza di questi:

2° il padre, la madre, il patrigno o la matrigna del defunto minatore; in mancanza di questi:

3° il fratello o la sorella, il fratellastro o la sorellastra del defunto minatore ed i figli delle suddette persone; in mancanza di questi:

4° il nonno, la nonna ed i nipoti del minatore defunto; oppure:

5° ogni altro parente per consanguineità od affinità del minatore defunto.

Allegato II — Certificato di congedo.

Nome del titolare
Firma del titolare
Nome della miniera
Natura del lavoro
Data dell'assunzione al lavoro
Data del licenziamento
Firma del direttore o segretario

Regolamenti per l'applicazione della legge sulla tisi dei minatori del 1912.

Sia noto a tutti che Sua Eccellenza il Governatore Generale, in virtù dei poteri a lui attribuiti dall'art. 32 della legge n. 19 del 1912 sulla tisi dei minatori, ha sanzionato i seguenti regolamenti emanati in conformità ai disposti della legge n. 19 succitata:

I.

1. In questi regolamenti:

per « Comitato » (Board) s'intende il Comitato costituito

ai termini dell'art. 3 della legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione*, al n. 972 in data 15 luglio 1912, o di qualsiasi emendamento alla medesima;

per « schedule » s'intende ogni allegato annesso a questi regolamenti.

2. Ogni domanda, dichiarazione o certificato compilato in conformità alla legge o ai presenti regolamenti, sarà inviato all'indirizzo del segretario del Comitato (The Secretary of the Miners' Phthisis Board, P. O. Box, 4566, Johannesburg), a meno che non sia altrimenti specificato dalla legge in parola o dai presenti regolamenti.

II.

Contributi dei proprietari al fondo di compensazione.

1. Un resoconto relativo all'ammontare dovuto da ciascun proprietario al fondo suddetto in conformità dell'art. 5 della legge verrà comunicato dal Comitato a ciascun proprietario non più tardi della fine di ogni trimestre. L'ammontare che risulterà a suo carico dovrà essere da lui versato non più tardi del giorno 15 del mese successivo.

Fondo di assicurazione.

2. Il proprietario di una miniera ai termini del paragrafo 3 dell'art. 9 della legge dovrà trasmettere al Comitato non più tardi del giorno 10 d'ogni mese una dichiarazione fatta sul modulo « A. A. » unitamente ai contributi mensili dovuti al fondo di assicurazione.

III.

Delle domande.

1. Ogni minatore dovrà inoltrare la sua domanda per indennità sul modulo A dell'allegato, e il certificato a tergo del medesimo verrà redatto e firmato dal suo medico curante. La domanda e il certificato dovranno essere corredati dai seguenti documenti:

a) Certificato autorizzante il minatore di fare uso degli esplosivi (Blasting Certificate);

b) Certificato di servizio, oppure di licenziamento dal lavoro (Discharge Ticket).

2. Ogni domanda presentata da una vedova sola o da una vedova con figli di un minatore defunto dovrà essere fatta sul modulo *B* dell'allegato e corredata dai seguenti documenti:

a) Copia dell'atto di matrimonio col minatore defunto;

b) Atto di morte del minatore;

c) Certificato di servizio del defunto, o certificato di licenziamento dal lavoro di quest'ultimo.

3. Ogni domanda di altri dipendenti del minatore defunto dovrà essere redatta sul modulo *C* e corredata dai seguenti documenti:

a) Certificato di nascita o di battesimo del richiedente;

b) Prove adeguate di parentela col defunto;

c) Dichiarazione dalla quale risulti la natura e l'entità dei sussidi ricevuti dal defunto;

d) Atto di morte del minatore;

e) Certificato di servizio, o certificato di licenziamento dal lavoro del minatore defunto.

4. Ogni domanda presentata da un esecutore testamentario in conformità all'art. 29 della legge, dovrà essere corredata dai certificati e dalle prove specificati al paragrafo 3 (*mutatis mutandis*), unitamente alla prova della di lui nomina ad esecutore, che il Comitato richiedesse.

5. Il consenso dato ai termini del paragrafo 1 dell'articolo 22 della legge da una persona che non sia minatore o lavorante indigeno, per una ritenuta sul suo salario a favore del fondo d'assicurazione, verrà presentato sul modulo *D* dell'allegato ed inviato quindi al Comitato. Ogni domanda di indennità fatta da tale persona, in base al paragrafo 2 del suddetto articolo, allo scopo di essere ammessi a fruire dei benefici concessi da questa legge, verrà presentata sul modulo *A* dell'allegato.

6. Qualsiasi persona che chieda una indennità dovrà presentare al Comitato quelle ulteriori prove documentarie o d'altra na-

tura e quelle informazioni che eventualmente verranno da quest'ultima autorità richieste.

IV.

Delle visite mediche.

1. Quando un minatore desidera ottenere una indennità ai termini della legge e presenta una domanda in conformità al paragrafo 1 dell'art. 23, e il Comitato lo invita a sottoporsi alla visita medica di cui è menzione al paragrafo 2 del suddetto articolo, egli verrà informato circa i medici scelti mediante una notificazione a lui fatta sul modulo *E* dell'allegato.

Non appena il minatore avrà passato la visita medica, il suddetto modulo verrà trattenuto e poi inviato a destinazione da uno dei consulenti medici del Comitato.

Il certificato medico di cui è cenno al paragrafo 4 dell'articolo 28 della presente legge verrà compilato in conformità al paragrafo 3 dell'art. 23, mediante il modulo *F* dell'allegato.

2. Al fine di meglio raggiungere gli scopi della presente legge, i consulenti medici, dei quali è cenno nel precedente paragrafo, quando sia fatta loro espressa richiesta dal Comitato, dovranno costituirsi in Commissione che verrà denominata « Commissione Medica Consultiva », la quale dovrà consigliare il Comitato su tutte le questioni mediche e su quelle altre a queste attinenti.

Ogni seduta della Commissione medica consultiva verrà indetta dal segretario in seguito ad istruzioni emanate dal Comitato.

3. L'ispettore sanitario delle miniere sarà presidente della Commissione medica, e, nella sua assenza, il presidente verrà eletto a maggioranza di voti dai presenti alla seduta; sette membri presenti formano il numero legale. Ogni questione verrà decisa a maggioranza di voti dei presenti.

4. La Commissione medica consultiva dovrà, ogni qualvolta ne verrà fatta richiesta, sottoporre raccomandazioni attinenti all'applicazione della legge e in special modo in merito ai criteri adottati per la classificazione dei richiedenti, in conformità all'art. 21 della presente legge.

Ogni decisione della Commissione in merito a tale classificazione, se approvata dalla maggioranza, verrà adottata da tutti i consulenti medici nei loro rapporti col Comitato.

5. Se in un caso sottoposto all'esame dei medici questi ritenessero necessaria una speciale inchiesta, ne dovranno informare il Comitato secondo il modulo *G* annesso.

6. Un onorario di Lst. 1.1.0 (una ghinea) verrà corrisposto dal Comitato ad ognuno dei medici per i servigi da essi prestati in conformità al paragrafo 3 dell'art. 23 della legge, e nessuno di essi potrà ricevere qualsiasi altra remunerazione o regalo direttamente o indirettamente per le perizie, ai sensi del suddetto paragrafo.

7. Qualsiasi persona che avrà ottenuto un certificato qual'è specificato all'art. 26 della legge, da cui risulti che egli non è più affetto dalla tisi dei minatori, dovrà inviarlo entro un mese dalla data in cui esso venne rilasciato al segretario del Comitato, perchè sia da questi registrato e quindi restituito all'interessato, apponendovi a tergo una dichiarazione che è stato registrato.

Nota. — I regolamenti emanati in conformità alla presente legge riguardanti i lavoratori indigeni, verranno pubblicati separatamente.

ALLEGATO I.

N. di pos.

Legge del 1912 sulla tisi dei minatori.

MODULO A — *Domanda di un minatore.*

1. Nome e cognome
2. Et 
3. Residenza
4. Indirizzo postale
5. Durata della permanenza nel Sud Africa
6. Se ammogliato, celibe o vedovo
7. Elenco dei dipendenti (se ve ne sono)

NOME E COGNOME	Età	Indirizzo	Grado di parentela col richiedente

Elenco delle miniere in cui il richiedente venne impiegato nei lavori del sottosuolo	Occupazione	Data in cui venne assunto al lavoro	Data in cui venne licenziato

9. Indicare quale mestiere, oltre a quello di minatore, avete fatto prima.

10. Possedete rendite, proprietà, denaro in contanti o altri beni? Nell'affermativa forniteme i particolari.

11. Siete voi assicurato sulla vita? Nell'affermativa, per quale somma e presso quale Compagnia assicuratrice?

12. Che cosa vi proponete di fare ora e dove intendete stabilirvi?

13. Qual'è la vostra occupazione presente e quanto guadagnate?

14. Se siete disoccupato, dite da quanto tempo e la ragione.

15. Potete voi camminare o siete obbligato al letto?

Data 19

Firma del richiedente

.

« Dipendenti ». — Per « dipendenti » s'intendono tutte le persone facenti parte della famiglia del minatore e che traevano in tutto o in parte il loro sostentamento dal di lui lavoro prima che egli divenisse inabile, e cioè: moglie, figlio, figlia, nipoti,

figlio o figlia dei figli, figliastro, figliastra, padre, madre, nonno, nonna, patrigno, matrigna, fratello, sorella, fratellastro, sorellastra, e qualunque altra persona avente qualche affinità di parentela o consanguineità col minatore defunto.

Domanda N.

Certificato medico annesso alla domanda.

Io, medico registrato, autorizzato ad esercitare entro i territori dell'Unione Sud Africana, dichiaro che ho oggi visitato residente in e che egli è nella mia opinione totalmente incapace di lavorare in qualità di perchè affetto dalla tisi dei minatori.

Il primo giorno in cui ho riscontrato in lui la suddetta malattia fu il 19 . . . ed è mia opinione che egli sia affetto dalla suddetta malattia per un periodo di

Data 191 . . .

Firma del medico

ALLEGATO II.

MODULO B — *Domanda di una vedova senza figli o vedova con figli minori di 16 anni.*

1. Nome e cognome della vedova
2. Residenza
3. Indirizzo postale
4. Età
5. Elenco dei figli (se ve ne sono)

Nome dei figli minori di 16 anni	Età	Occupazione	Entrate o salari da essi guadagnati

6. a) Dite quali sono le vostre entrate, proprietà, effetti, se ne avete.

b) Avete denari in contanti?

c) A quanto ammontano i vostri debiti e dite in che consistono.

d) In qual modo provvedete al vostro sostentamento attualmente?

e) Qual'era la media dei sussidi mensili che il defunto vi passava e con qual mezzo ve li trasmetteva?

f) Quando riceveste l'ultimo sussidio pecuniario dal vostro defunto marito?

7. Indicate i nomi e gli indirizzi di persone di buona reputazione in Europa e nel Sud Africa che possono fornire informazioni sul vostro conto e su quello della vostra famiglia.

8. Se verrete assistita finanziariamente dal Comitato che cosa vi proponete di fare e dove avete intenzione di risiedere?

Data 191

Io sottoscritta attesto che la dichiarazione qui sopra è, per quanto posso sapere, conforme alla verità, e l'ho quindi firmata alla presenza di due testimoni che hanno pure firmato.

Teste (1) Indirizzo

Teste (2) Indirizzo

Firma della richiedente

Nota. — L'ordine di precedenza fra i dipendenti sarà il seguente: vedova, figlio o figlia (legittimo o illegittimo), figliastro o figliastro del defunto minatore.

ALLEGATO III.

MODULO C. — *Domanda dei dipendenti (all'infuori della vedova senza figli e della vedova con figli al di sotto dei 16 anni).*

1. Particolari circa il richiedente:

a) Nome e cognome

b) Età

- c) Indirizzo residenza
 Indirizzo postale
 d) Grado di parentela col minatore defunto.
 e) Occupazione.
 f) Entrate o guadagni mensili

2. Da quanto tempo il defunto risiedeva nel Sud Africa ed in quali epoche?

3. a) Avete proprietà o effetti di valore? Nell'affermativa specificatene i particolari.

b) Quanto possedete in contanti?

c) Con quali mezzi provvedete ora al vostro mantenimento?

d) Qual'era la media dei sussidii pecuniarii mensili che il defunto vi inviava? Con qual mezzo e per qual tramite ricevevate detti sussidii?

e) Quando riceveste l'ultimo sussidio in denaro dal defunto minatore e per quale somma?

f) Avete debiti? Nell'affermativa specificatene l'ammontare e la causa di essi.

4. Indicate i nomi e gli indirizzi di persone di buona reputazione in Europa e nel Sud Africa che siano in grado di fornire informazioni sul vostro conto e su quello della vostra famiglia.

5. Se verrete assistito finanziariamente dal Comitato, dite cosa vi proponete di fare e dove intendete risiedere.

Data 19

Io sottoscritto attesto che la dichiarazione qui sopra, per quanto posso sapere, è conforme alla verità, e l'ho firmata in presenza dei due testimoni che hanno pure firmato.

1° Teste

2° teste

Firma o firme dei dipendenti

.

Nota. — Per « dipendente » s'intendono tutte le persone facenti parte della famiglia del minatore defunto, specificate nel-

l'allegato I annesso alla legge, le quali dipendevano da lui in tutto o in parte per il loro mantenimento all'epoca della sua morte.

Appendice. — I moduli *A.A.*, *D*, *E*, *F* e *G* annessi ai regolamenti per l'applicazione di questa legge non vengono qui riportati, poichè si riferiscono ai medici ed alle Compagnie minerarie e devono essere da questi riempiti, e quindi sono di poca o nessuna importanza per i minatori o per le famiglie di essi.

Il primo allegato è così concepito:

L'ordine di precedenza in cui i dipendenti hanno diritto a ricevere indennizzi in base alla legge è il seguente:

1° moglie e figli o figlie (legittimi o illegittimi) o figliastri o figliastre del minatore defunto; in mancanza dei quali:

2° padre, madre, patrigno, matrigna del minatore defunto; in mancanza dei quali:

3° fratelli, sorelle, fratellastri o sorellastre del minatore defunto e i figli di tali persone; in mancanza dei quali:

4° nonno, nonna, nipoti ex figli del minatore defunto; in mancanza dei quali:

5° ogni altro parente per consanguineità o affinità del defunto minatore.

MODULO D — *Dichiarazione di consenso in base all'art. 22, § 1.*

Io sottoscritto (indicare nome e cognome, nazionalità), occupato in qualità di, acconsento che, fintanto che sono occupato in tale qualità, siano dal mio padrone fatte le deduzioni dal mio salario di cui all'art. 9 della legge sulla tisi dei minatori del 1912, quale contributo al fondo di assicurazione per la tisi dei minatori, a datare dal 19 .

Miniera in cui sono impiegato

Nome del padrone

Dichiaro che ho notificato il mio padrone di questo mio consenso.

N. B. — La suindicata dichiarazione deve essere trasmessa al segretario del Comitato sulla Tisi dei Minatori, P. O. Box 4566, Johannesburg.

Regolamento addizionale in esecuzione alla legge sulla tisi dei minatori del 1912, in data 18 febbraio 1914, n. 274.

Esame medico di richiedenti che risiedono fuori del territorio dell'Unione Sud-Africana.

9. Per ogni domanda (sul modulo A dell'allegato) di indennità in base al paragrafo 1 dell'art. 21 della legge sulla tisi dei minatori, n. 19, del 1912, fatta da un minatore il quale, dal giorno in cui il presente regolamento viene pubblicato sulla *Gazzetta dell'Unione*, risieda permanentemente fuori del territorio dell'Unione e al quale sia stata concessa una indennità ai sensi dell'art. 22 della legge, o il quale, alla data della pubblicazione nella *Gazzetta dell'Unione* del presente regolamento, risiedeva fuori del territorio dell'Unione e non abbia ricevuto indennità, verrà trasmesso all'ispettore medico, cui si accenna in uno speciale modulo di esame qui annesso, un rapporto da inviarsi direttamente al Comitato e completo in tutti i suoi particolari indicati nel modulo stesso, firmato da un medico regolarmente autorizzato nel paese in cui risiede il richiedente e approvato di tanto in tanto dal Comitato. I compensi al predetto medico devono essere pagati dal richiedente.

Detto rapporto verrà sottoposto dal Comitato a due dei medici nominati in base all'art. 28 della legge, i quali rilasceranno un certificato sul modulo F ai sensi del paragrafo 3 dell'art. 23 della legge.

Miners' Phthisis Board,

Johannesburg, South Africa, P. O. Box 4566.

MODULO P — *Modulo speciale d'esame.*

Rapporto del medico approvato e debitamente autorizzato ad esercitare la professione in base alla legge o ai regolamenti in vigore nello Stato in cui il rapporto stesso è redatto.

N. B. — È assai importante che il medico esaminante prenda ogni precauzione per assicurarsi della identità della persona esaminata e deve fare apporre sul modulo, in sua presenza, la firma di tale persona.

1. Nome del richiedente
 Indirizzo
 Età

Luogo di nascita

Ha il richiedente ricevuto alcun compenso precedente dal Comitato (Miners' Phthisis Board)?

Se il richiedente non è stato visitato da alcun consulente medico del Comitato, indichi il nome e l'indirizzo dell'ultimo medico dal quale è stato visitato nel Sud-Africa.

Data in cui cessò l'ultimo suo impiego nel sottosuolo e nome dell'ultima miniera in cui lavorò nel Sud Africa.

Data in cui il richiedente partì dal Sud Africa.

Ragione per cui cessò da lavorare nel sottosuolo.

È migliorata la salute del richiedente da allora in poi?

Ha lavorato durante gli ultimi dodici mesi, e, in caso affermativo, quale è stato il genere della sua occupazione?

2. Numero di anni in cui ha lavorato nel sottosuolo:

a) Nel Sud Africa, anni

1. Miniere d'oro, anni

Macchine, anni

Altro lavoro minerario, anni

2. Altre miniere, anni

Genere di lavoro

b) Altri paesi, anni

Genere della miniera

Genere di lavoro

3. a) Ha avuto altre malattie polmonari?

b) Tosse? Carattere

c) Espettorazione: copiosa, moderata, scarsa, nessuna.

Carattere e colore

Indicate in special modo se sia chiazzata di sangue.

Si trattava effettivamente di emottisi?

Lo sputo fu esaminato per verificare la presenza di bacilli tubercolofici? In caso affermativo, quale fu il risultato dell'esame?

d) Sta dimagrando il paziente?

e) Si lagna di mancanza di fiato?

In tal caso, è evidente la dispnea, quando è in istato di riposo quando fa qualche

piccolo sforzo Per quanti secondi può il paziente trattenere il fiato?

- f) Salute generale
È soggetto a sudate notturne?
4. a) Aspetto generale e condizione fisica
b) Peso Altezza
c) Espansione del petto, massima inspirazione
Massima espirazione
d) Carattere del movimento del petto, irregolarità anormale, rigidità di movimenti
e) Vi è anormalità nei polmoni quando si percuotono?
In caso affermativo specificate dettagliatamente.
f) Vi sono anormalità nei polmoni quando si ascoltano?
In caso affermativo specificate dettagliatamente.
g) Pulsazioni, in istato di riposo
h) Vi è anormalità del cuore? In caso affermativo, specificate (notando in ispecial modo le condizioni del ventricolo destro).
i) Vi sono affezioni degli altri sistemi?
j) Il paziente è costretto a stare in letto? oppure può alzarsi e muoversi?
5. Osservazioni generali da farsi dal medico:
Dichiarate se ritenete che il paziente sia affetto da:
a) Silicosi pura senza tubercolosi polmonare;
b) Silicosi con tubercolosi polmonare;
c) Tubercolosi polmonare pura senza la silicosi.

Nota. — La domanda del richiedente avrà molto maggiore probabilità di essere accolta favorevolmente se è appoggiata da una radiografia istantanea allegata assieme al rapporto dell'operatore, debitamente firmata e autenticata.

Questa è la firma della persona esaminata.

.
Dove ebbe luogo l'esame?
Data dell'esame 19
Firma del medico

Diplomi

Io sottoscritto dichiaro che il dottor
 medico esercita la professione in questa città o distretto.

Città o distretto

Data

Sindaco, Magistrato o Giudice di pace, Segretario
 comunale, Presidente o Segretario del Board
 of Guardians (Congregazione di Carità) (1).

(1) Cancellare le qualità non applicabili.

APPUNTI DI LEGISLAZIONE OPERAIA negli Stati Uniti del Nord America.

Leggi che riguardano la pensione di vecchiaia approvate in alcuni Stati dell'Unione nel 1913

California. — Il Governatore è incaricato di nominare una Commissione di cinque membri, dei quali uno sarà assunto nel *board of control* dello Stato, ed ai quali darà incarico di studiare i diversi sistemi di pensione per la vecchiaia ai lavoratori e quelli di pensione per le madri. La Commissione presenterà un rapporto delle sue conclusioni alla Legislatura dello Stato per il 1915, e le è concessa per le spese la somma di tre mila dollari. (Legge C. 681, in effetto il 10 agosto 1913).

Massachusetts. — È creata una Commissione per le pensioni formata di tre membri nominati dal Governatore, e incaricata di studiare i diversi sistemi di pensione per la vecchiaia adottati dagli industriali nello Stato, di dare il parere quindi sopra l'opportunità o meno di adottare un sistema di pensione per gli impiegati e gli operai del governo derivata da un fondo di Stato a cui anche gli impiegati e gli operai contribuiscano.

La Commissione darà pubbliche udienze e le saranno pagate le spese nella proporzione che verrà stabilita dal Governatore.

Il rapporto a quest'ultimo dovrà essere presentato non più tardi del 10 gennaio 1914. (Legge C. 106, in effetto il 4 luglio 1913).

Il sistema di pensione ai lavoratori della città di Boston, già in vigore, è modificato nel senso che, quando il lavoratore sia diventato inabile al lavoro all'età di 60 anni e dopo 25 anni di servizio, gli sarà versata una pensione uguale alla metà della paga ultima raggiunta, anziché, come era prima, alla metà della media di tutte le paghe per cui è passato.

La somma annua però della pensione non potrà superare i 360 dollari. (Legge C. 367, in effetto il 26 marzo 1913).

È proibito ai comuni di assumere a servizio salariato individui del comune già pensionati. Costoro oltre la pensione possono aver dal comune come unico compenso quello che si versa ai giurati. (Legge C. 657, in effetto il 16 maggio 1913).

Gli operai che lavorano per i «Fire and Water Districts» sono compresi nella legge che autorizza i comuni a stabilire pensioni per i loro impiegati (Legge C. 671, in effetto il 17 maggio 1913).

Ogni donna poi la quale venga impiegata dal « sergeant-at-arms » a scopare, pulire, ecc. e che all'età di 60 anni diventi inabile al lavoro dopo aver prestato servizio per almeno 15 anni, e ognuna di esse la quale, dopo 10 anni di servizio, sia colpita da infortunio con inabilità permanente, avrà diritto ad una pensione di 3 dollari la settimana vita naturale durante. (Legge C. 711, in effetto il 1° gennaio 1914).

Pennsylvania. — Le città di prima classe sono autorizzate a creare un fondo pensioni per i loro impiegati e operai che abbiano venti anni di servizio. Gli impiegati e gli operai però dovranno contribuire a questo fondo con l'uno per cento della loro paga mensile fino a che stanno in servizio, e poi la loro pensione sarà eguale alla metà della media della paga da essi percepita negli ultimi due anni. (Legge N. 461, in effetto il 24 luglio 1913).

Le città di seconda classe invece possono creare fondi simili deducendo una percentuale dei salari, o votando somme in bilancio, o in tutti e due i modi insieme, e si regoleranno di conseguenza nel fissare l'ammontare delle pensioni e le condizioni per avervi diritto. (Legge N. 38, in effetto il 4 aprile 1913).

Wisconsin — È dato incarico alla Commissione per le Industrie di studiare le condizioni degli impiegati e operai dello Stato che sono vecchi e ammalati per vedere quale sia il modo migliore per stabilire un sistema di pensione di vecchiaia per essi. (Legge C. 185, in effetto l'8 maggio 1913).

*
* * *

Leggi sulle ore di lavoro negli impieghi pubblici votate nel corso del 1913.

A tutto il 1912 ventiquattro Stati dell'Unione Nord America, e in più il Governo Federale, possedevano leggi, intese a limitare ad otto ore la giornata di lavoro negli impieghi pubblici, e in parte anche per quegli impieghi in cui si facciano lavori per conto di pubbliche amministrazioni.

Nel corso del 1913 due Stati: quello dell'Ohio e quello del Texas, venivano ad aumentare il numero degli Stati dell'Unione, i quali annoveravano leggi sulle otto ore di lavoro; e diversi altri Stati (tra cui ricorderemo lo Stato del New Jersey, lo Stato dell'Oregon e del Wyoming) modificavano le leggi al riguardo, che già possedevano.

Delle più importanti misure legislative così approvate, ricorderemo in breve, Stato per Stato, i capisaldi:

Ohio. — Si fa divieto a qualunque persona o associazione, la quale, come chiesa, impieghi operai, di richiedere o di permettere più di otto ore al giorno di lavoro, e 48 ore di lavoro per settimana, le tante volte che si tratti di lavori pubblici, fatti per conto dello Stato, o a quali lo Stato cooperi.

Si fa eccezione per i casi di necessità, per la polizia e per i pompieri.

Le precedenti disposizioni sono da applicarsi soltanto ai contratti conclusi a partire dal 1° luglio 1915.

Texas. — La durata della giornata di lavoro viene ridotta a otto ore per tutti i lavori pubblici, con i quali si intenda alla costruzione, a riparare e a migliorare edifici, ponti, strade, fiumi; e per tutti i lavori consimili.

Le mercedi da corrispondersi non potranno mai, in alcun caso, essere inferiori alle mercedi medie pagate nella località dove il lavoro si compie.

Si fa eccezione alla limitazione delle otto ore, se vi sia rischio per la vita umana, oppure per la proprietà. Le mercedi dovranno essere sempre corrisposte in base alle otto ore di lavoro.

I contratti in esistenza non sono toccati dalla presente legge; la quale non si applica nemmeno al lavoro dei carcerati.

New Jersey. — La precedente legge sulle ore di lavoro, votata nel 1911, è modificata da una nuova legge. La quale porta sotto la regola delle otto ore anche il lavoro compiuto per la consegna di qualsiasi prodotto ottenuto nell'ambito dello Stato. S'intende trattandosi sempre di lavoro compiuto in impieghi pubblici. Eccezioni alla limitazione delle otto ore si consentono solo se trattisi della protezione della vita umana o della proprietà.

Una disposizione di questa legge stabilisce che le mercedi da corrispondersi dovranno uniformarsi alle mercedi medie pagate nelle rispettive occupazioni.

Anche qui i contratti in vigore rimangono esenti dalla legge medesima.

Oregon. — Si fa divieto di impiegare operai, sia direttamente, sia per interposta persona, per più di otto ore al giorno, e di 48 ore alla settimana, a tutte quelle persone, le quali assumono lavori per conto dello Stato, delle Contee municipali ecc.; eccetto il caso d'interesse pubblico o di necessità.

Una clausola all'uopo deve essere inserita in ogni contratto del genere fra l'amministrazione pubblica interessata e il trattatore rispettivo, sia questi una persona privata o una società.

Un'eccezione viene fatta nel caso che non sia possibile di trovare altrimenti chi abbia competenza a compiere il lavoro di cui trattasi.

Le tante volte che il limite delle otto ore venga superato, il lavoro in più dovrà essere compensato in proporzione doppia.

In caso di violazione delle disposizioni di questa legge si stabiliscono delle multe; e si dà inoltre facoltà all'amministrazione pubblica interessata di rompere il contratto.

Wyoming. — Si limita ad otto ore la durata della giornata di la-

voro per gli operai impiegati di qualsiasi amministrazione statale. Si fa eccezione solo nei casi di forza maggiore.

Pennsylvania. — La legislatura dello Stato passava di nuovo un emendamento alla Costituzione, inteso a permettere l'approvazione di leggi per disciplinare le ore di lavoro, nonché le mercedi operaie e le altre condizioni d'impiego per gli operai delle pubbliche amministrazioni.

Governo Federale. — Il dragaggio e lo scavo delle rocce, nei fiumi e nei porti, viene compreso nel novero delle industrie per le quali la giornata di lavoro è limitata ad otto ore, nei riguardi degli operai impiegati per conto di qualsiasi contraattore o sub-contraattore di lavori assunti in confronto del Governo Federale medesimo e del Distretto di Columbia.

Si fa eccezione anche qui per i casi di necessità.

Queste disposizioni non riguardano i contratti già in vigore.

*
* *

Leggi sulle ore di lavoro negli impieghi privati

E dalle leggi sulle ore di lavoro negli impieghi pubblici, passando a quelle sulle ore di lavoro negli impieghi privati, osserveremo come scarso sia il progresso compiuto sinora dalle leggi stesse; se appena si eccettuino le industrie minerarie e l'industria delle ferrovie.

Comunque, delle misure votate nel 1913, ricorderemo le più notevoli, dicendone, anche qui, come già per quelle sugli impieghi pubblici, Stato per Stato.

California — Una legge precedente rendeva illegale l'impiego consecutivo per più di sedici ore di conducenti, macchinisti, fuochisti, frenatori e telegrafisti per parte delle compagnie ferroviarie. Le disposizioni di questa legge vengono estese anche alle ferrovie elettriche.

Il periodo di riposo minimo, dopo sedici ore di lavoro continuativo, viene inoltre portato da otto ore a dieci; coll'avvertenza che a nessuno degli operai sopra indicati potrà essere consentito, e tanto meno richiesto, di riprendere il lavoro, se non siano trascorse otto ore di riposo consecutivo.

Nessun impiegato, il quale per telegrafo o per telefono maneggi ordini relativi a movimenti di treni, potrà lavorare più di nove ore su ogni ventiquattro ore, in posti nei quali il lavoro proceda di giorno e di notte. Le nove ore vengono portate a tredici, se trattasi di posti nei quali si lavori soltanto di giorno.

Luisiana. — Si fa divieto a qualsiasi fabbrica, stabilimento industriale, casa d'abitazione, laboratorio, ecc. di richiedere o di permettere

agli operai fuochisti di lavorare più di otto ore consecutive, se il lavoro a cui sono addetti proceda tanto di giorno che di notte.

Si fa eccezione solo pei casi di necessità.

Il rifiuto da parte degli operai fuochisti di lavorare oltre otto ore non può essere addotto come legittimo motivo per il loro licenziamento.

Oltre ai casi di necessità si fa eccezione per diverse industrie: così per l'industria petrolifera, per le piantagioni di zucchero, per le segherie, ecc.

*
* *

Alcuni emendamenti alle Leggi sul Lavoro dello Stato di New York nei riguardi della durata della giornata di lavoro

Il Governatore dello Stato di New York firmava, in data 14 aprile corrente, un progetto di legge, presentato dal deputato statale A. E. Smith alla Camera Statale ad Albany, e successivamente approvato dalla Camera medesima e dal Senato; col quale si apportano vari emendamenti alle Leggi sul Lavoro dello Stato di New York nei riguardi della durata della giornata di lavoro.

Il progetto Smith, ora divenuto legge, riduce così il numero delle ore lavorative, per i fanciulli al di sotto dei sedici anni di età, da 54 ore per settimana a 48; e da 9 ore ad 8, in una medesima giornata. Proibisce inoltre l'impiego dei fanciulli dopo le sei ore pomeridiane; modificando così una precedente disposizione di legge, la quale proibiva il lavoro dei fanciulli solo dopo le ore sette pomeridiane.

Questa medesima legge porta poi le città di seconda classe dello Stato di New York alla pari delle città di prima classe, per quel che riguarda la durata delle ore di lavoro delle donne operaie; in quanto stabilisce che, sia nelle città di prima, che di seconda classe, le donne operaie non potranno essere impiegate per più di 50 ore alla settimana, nè per più di 9 ore al giorno.

Ancora: è abolita la disposizione, precedentemente in vigore, per la quale era illegale, nelle città di seconda classe, l'impiego delle donne dopo le ore sei di sera. La nuova legge rende illegale l'impiego delle donne soltanto a partire dalle ore 10 di notte.

Per ultimo si stabilisce che per la colazione di mezzogiorno spettano agli operai settanta minuti di tempo invece di quarantacinque; ammenochè il Commissario del Lavoro dello Stato autorizzi un tempo più breve. Se poi un operaio sia impiegato oltre le ore sette di sera, si fa obbligo all'imprenditore di accordargli venti minuti di riposo nel periodo di tempo che va dalle ore cinque alle ore sette.

*
* *

Unioni di lavoro e conflitti tra imprenditori ed operai

(Trade Unions and trade disputes)

Nei corso del 1913 dodici Stati dell'Unione Nord Americana e in più lo Stato Federale sanzionarono misure legislative intese a disciplinare le unioni di lavoro e i conflitti tra imprenditori e operai.

Delle principali tra queste leggi seguono, Stato per Stato, le più importanti disposizioni.

Osserveremo in via preliminare come, di tutte le leggi approvate, abbia forse particolare importanza quella per la quale si dispone l'arbitrato federale nei riguardi dei conflitti sul lavoro per le ferrovie interstatali.

Per altre leggi, poi, ricorderemo come giunte statali di mediazione, conciliazione od arbitrato sieno state parimenti stabilite negli Stati dell'Iowa, del New Hampshire e del Vermont. Come lo Stato della California abbia approvata una legge (insieme allo Stato del Maine e a quello del New Hampshire) colla quale si fa obbligo agli imprenditori, i quali ricerchino lavoratori durante uno sciopero, di dichiarare l'esistenza dello sciopero stesso. Come infine lo Stato del New Hampshire prendesse misure a fine di proteggere gli operai nei diritti che loro derivino come membri di organizzazioni di lavoro.

E veniamo all'esame delle più importanti tra queste leggi.

Stato Federale. — Con apposita legge si dichiarava abrogata la precedente legge sui conflitti di lavoro per le ferrovie interstatali (Erdmar Act del 1° giugno 1898) e si stabilivano in sua vece le seguenti disposizioni.

Anzitutto si creava una Giunta federale di mediazione e di conciliazione costituita da un commissario e da un vice commissario e da non più di due altri funzionari governativi; da essere tutti nominati dal Presidente coll'approvazione del Senato. Il commissario resta in carica per sette anni e può essere rimosso dal Presidente per cattiva condotta.

Sorgendo tra una ferrovia interstatale e i propri impiegati una controversia sulle mercedi, e sulle ore o condizioni di impiego, la quale interrompa o minacci di interrompere seriamente il normale svolgimento dei traffici, è in facoltà di ciascheduna parte di fare appello a questa Giunta federale. La quale deve procurare di addivenire a un accordo amichevole, e non riuscendo, a indurre le parti a sottoporre la controversia ad arbitrato. E in facoltà della Giunta federale di offrire i propri buoni uffici anche senza esserne richiesta.

Addivenendosi ad arbitrato, questo deve essere reso a cura di un consiglio di sei persone, oppure di tre persone soltanto, a scelta delle parti in conflitto. Un terzo di questo consiglio di arbitrato sarà in ogni caso nominato a cura di ogni parte e il rimanente terzo scelto dai già nominati. Se i primi nominati non riescano a completare un consiglio di tre nei primi cinque giorni, o un consiglio di sei nei primi quindici giorni dopo la prima riunione, spetterà alla Giunta federale di mediazione di nominare i membri rimanenti.

Nessun lodo arbitrale potrà essere reso senza che le parti abbiano previamente dichiarato di accettare il lodo medesimo come valido ed obbligante.

Nessuna disposizione della legge di cui qui si tratta dovrà pertanto essere interpretata per modo da fare obbligo a un impiegato di rendere servizi personali senza il di lui consenso; e nessun procedimento legale potrà essere scelto per costringere qualsiasi impiegato all'esecuzione, contro la sua volontà, di un contratto di lavoro.

Nelle sue decisioni, il Consiglio d'Arbitrato dovrà sempre limitarsi alle quistioni specificamente sottomessigli, o alle materie che direttamente a quelle si connettano.

Le decisioni del Consiglio stesso prendono effetto dieci giorni dopo la loro deposizione in una corte distrettuale degli Stati Uniti, e ammenochè una delle parti vi muova eccezione per ragione di legge come devè risultare dal relativo verbale. Nel quale ultimo caso le decisioni del Consiglio prendono effetto dal momento in cui di tali obiezioni sia stato deciso dalla rispettiva Corte distrettuale, o su appello alla decisione della Corte distrettuale, dal momento in cui delle opposizioni medesime abbia deciso la rispettiva Corte d'appello.

I Consigli d'arbitrato possono valersi di speciali funzionari, hanno facoltà di sottoporre a giuramento testi, emettere citazioni ed esigere l'esibizione di quei documenti che possano essere ordinati dalla Corte distrettuale degli Stati Uniti, nella cui competenza rientri il luogo in cui siede il Consiglio d'arbitrato.

Tanto i membri della Giunta federale come quelli del Consiglio d'arbitrato sono retribuiti.

*
* *

California. — Si fa divieto agli imprenditori e ai loro agenti di fare qualsiasi cosa per la quale, non dandosi esatte notizie sul conto di un impiegato, che sia stato licenziato o abbia volontariamente lasciato il lavoro, si pervenga ad impedire o anche si cerchi di impedire che l'impiegato stesso possa ottenere altro impiego. Su speciale richiesta, una dichiarazione veritiera delle ragioni per le quali un impiegato fu licenziato o volontariamente lasciò il suo impiego può essere fornita.

Se la dichiarazione contenga alcun che inteso a fornire informazioni diverse da quelle espresse dalle parole usate nella dichiarazione stessa o se la dichiarazione venga rilasciata senza speciale richiesta, il fatto medesimo costituirà *prima facie evidence* della violazione delle disposizioni di questa legge.

Gli imprenditori o agenti di imprenditori che pubblichino avvisi per richiesta di lavoro, mentre esistono conflitti sul lavoro medesimo, hanno l'obbligo di menzionare esplicitamente l'esistenza dei conflitti medesimi. Questa disposizione non si riferisce però agli avvisi pubblicati nella sola città o località dove i conflitti sul lavoro rispettivi si svolgono.

Iowa. — Le tante volte che si verifichi o si minacci uno sciopero o una serrata in cui entrino dieci o più operai non coperti da Comitati interstatali di conciliazione, sarà in facoltà di ognuna o di ambo le parti in conflitto di rivolgere domanda scritta al Governatore dello Stato per una Giunta di arbitrato. Domande agli stessi effetti potranno essere fatte dal sindaco, dal presidente della contea, da 25 cittadini della contea medesima di 21 anno d'età, o infine dal commissario dell'Ufficio del lavoro.

A far parte di questa Giunta d'arbitrato il governatore dovrà nominare due membri scelti ognuno da una lista di cinque persone disinteressate proposte da ognuna delle parti entro tre giorni dal rispettivo invito loro fatto. Se una delle parti venga meno a questa sua facoltà, la persona da essere scelta della rispettiva lista, sarà invece scelta e nominata dal Governatore direttamente. Le due persone così nominate dovranno proporre entro cinque giorni una terza persona al Governatore; e il Governatore dovrà nominare questa persona a membro della Giunta d'arbitrato. Nel caso che le due persone non si trovino d'accordo, il terzo membro è scelto e nominato direttamente dal Governatore.

Le disposizioni successive della legge sono alquanto oscure, ma pare si possa ritenere che nessun lodo arbitrale possa essere emesso a richiesta di ambo le parti, ammenochè esse non si accordino di riconoscersi obbligate dal lodo medesimo.

La Giunta d'arbitrato deve completare la propria inchiesta entro dieci giorni, durante i quali nè scioperi nè serrate possono essere intrapresi.

Il lodo arbitrale dovrà essere reso cinque giorni dopo compiuta l'inchiesta sulle ragioni del conflitto. Il lodo arbitrale è obbligatorio per un anno.

È in facoltà della Giunta d'arbitrato di valersi di speciali funzionari, di sottoporre a giuramento testi, di emettere citazioni e di esigere la produzione dei documenti che ritenga necessari.

I membri della Giunta d'arbitrato sono retribuiti.